

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2889);	
ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (<i>Urgenza</i>). (1990);	
CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);	
MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);	
ROMANATO ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651)	1091
PRESIDENTE	1091, 1092, 1094, 1095, 1096 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103
LEONE RAFFAELE	1092, 1093
PITZALIS, <i>Relatore</i> 1092, 1093, 1094, 1095, 1096 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103	1092, 1094
BALDELLI	1092, 1094
CERRETI ALFONSO	1092
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1092, 1102
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1094 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101
ROFFI	1095, 1097, 1098, 1100, 1101
MARANGONE	1097, 1098, 1099, 1103
Sulla competenza della Commissione:	
MALAGUGINI	1103
PITZALIS	1104
PRESIDENTE	1104

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2889) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Ermini: **Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche** (*Urgenza*) (1990); **Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto** (761); **Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti** (393); **Romanato ed altri: Modifica del ruolo dei vice provveditori agli studi** (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » (2889), e delle proposte di legge: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del per-

sonale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche » (1990), di iniziativa del deputato Ermini; « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto » (761), di iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino, Servello; « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti » (393), di iniziativa dei deputati Marangone e Macrelli; « Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi » (651), di iniziativa dei deputati Romanato, Cerreti Alfonso, Marengi, Gagliardi, Franceschini, Titomanlio Vittoria, Elkan, Pitzalis.

Come i colleghi ricordano, nell'ultima seduta arrivammo alla approvazione dell'articolo 23 del disegno di legge « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici »; (2889)

Ricordo però, anche, che, in quella seduta, si lasciò sospesa la formulazione del terzo comma dell'articolo 19, in quanto mancavano alcuni elementi di giudizio al riguardo. L'onorevole Leone, a proposito di tale comma, aveva presentato un emendamento...

LEONE RAFFAELE. Il Relatore suggerì di lasciare per il momento sospesa la questione, in quanto temeva che detto mio emendamento fosse di rottura rispetto alla situazione generale sia degli amministrativi che dei professori; suggerì altresì di modificare, nel caso, l'emendamento. Io, accogliendo tale suggerimento, ritirai l'emendamento che sostituisco con il seguente:

« La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologici è equiparata a quella dei professori di ruolo « A » degli istituti di istruzione secondaria; agli stessi si applicano le norme relative al trattamento giuridico ed economico dei professori ».

PITZALIS, *Relatore*. Dichiaro di non oppormi a tale emendamento.

BALDELLI. A mio avviso, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo che, con lo emendamento proposto dall'onorevole Leone, si desidera far raggiungere al personale considerato, il riferimento, invece che alle categorie riportate, dovrebbe essere fatto ad altre categorie aventi uguale trattamento. Insomma, ritengo che, così come è, la formulazione sia pericolosa e tengo a sottolineare che la funzione docente è cosa ben diversa da quelle di cui al personale oggetto dell'emendamento.

CERRETI ALFONSO. Condivido tale opinione.

PRESIDENTE. Questo principio di dividere le amministrazioni in compartimenti stagno riflette gli interessi di certe categorie, ma non è un principio di buona sistematica legislativa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo giusto quanto dice l'onorevole Baldelli. Quello che stiamo esaminando è un provvedimento per l'amministrazione centrale; il riferimento, quindi, dovrebbe essere fatto alle carriere amministrative. Inoltre è pur vero che, così facendo, noi verremmo ad accogliere, in seno alle categorie stesse, delle differenziazioni; ed io debbo dire che il Governo è nettamente contrario a un siffatto sistema.

Non posso quindi esprimere parere favorevole.

PITZALIS, *Relatore*. Desidero far notare che molto del personale considerato dall'emendamento è formato da professori che si dedicano a queste che sono vere e proprie ricerche. Tutti gli studi che si compiono oggi sulle opere d'arte, studi di enorme utilità, sono affidati a questi ricercatori.

Ora, se si dovesse procedere ad una classificazione delle attività di questo personale, sarebbe più lecito, a mio avviso, che l'accostamento avvenisse con le funzioni esplicate dai professori piuttosto che con quelle proprie degli amministrativi.

I ricercatori in questione erano stati inquadrati, signor Presidente, secondo lo schema di trattamento previsto per il personale amministrativo, solo per ragioni di convivenza nello stesso ambiente; ma, in realtà, fino a ieri erano professori di scuola media, inferiore o superiore, comandati a prestare un particolare servizio, ed essi svolgevano tale servizio (attività di ricerca e di studio), continuando nella carriera che loro apparteneva quali professori.

Si è voluto ora istituire, per ragioni di funzionalità, un nuovo ruolo; ma non per questo variano i compiti e le mansioni degli elementi considerati, compiti e mansioni che non sono quelli degli amministrativi; tanto è vero che gli stessi posseggono una libertà di movimento che a questi ultimi non è data; sono indipendenti da qualsiasi rapporto gerarchico o disciplina di carattere amministrativo.

Ripeto, a mio avviso, se accostamento deve esserci, esso è possibile solo nel senso di cui all'emendamento Leone.

LEONE RAFFAELE. Alle precise osservazioni del Relatore, vorrei solo aggiungere che la legge 22 luglio 1939, n. 1240, con la quale venne ordinata la carriera dei chimici, dei fisici e degli addetti all'istituto del restauro, faceva corrispondere detta carriera a quella dei professori di ruolo « A ».

PRESIDENTE. Il direttore dell'Istituto centrale del Restauro, appartiene alla carriera amministrativa delle soprintendenze. Esso verrebbe quindi ad avere un trattamento inferiore a quello percepito da un chimico, se noi questa equiparazione di trattamento la intendiamo, anche agli effetti dei coefficienti.

PITZALIS, *Relatore*. Ma accade anche in altri settori. Si prenda ad esempio l'ufficio che si occupa dell'istruzione artistica. Il capo di detto ufficio è certamente di coefficiente inferiore a quello del suo più alto funzionario.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone Raffaele mi dice comunque che l'emendamento si riferisce alla progressione economica e cioè al passaggio da un coefficiente all'altro. Pertanto lo pongo in votazione nella formulazione seguente, sulla quale comunque c'è il parere contrario del Governo.

« La carriera dei chimici, fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo « A » degli istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne la progressione economica ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'art. 19 nel suo complesso, avvertendo che si vota soltanto il principio, dato che le modificazioni dovranno essere sottoposte all'esame della I e della V Commissione:

ART. 19.

(*Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro*).

Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblica concorso per esami e per titoli. Per chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli Istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico.

(*È approvato*).

Invieremo il testo alle Commissioni competenti per il parere.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 24. Ne dò lettura:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 24.

(*Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze*).

« Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella G, lettera a), b) e c), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.

Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma.

Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio.

Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purché non abbiano compiuto i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande ».

A detto articolo non risultano presentati emendamenti.

PITZALIS, *Relatore*. Esprimo parere pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 di cui ho dato ora lettura:

(*È approvato*).

Si inseriscono a questo punto, quali articolo 24-bis; due emendamenti, uno dei quali, presentato dall'onorevole Baldelli, è il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti del ruolo della carriera direttiva del personale direttivo, di cui all'allegata tabella « G », è riservato, mediante concorso per esame speciale, al personale della carriera di concetto, dipendente dalla pubblica istruzione, in possesso della laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia ».

L'altro, presentato da me è diversamente formulato. Ne do lettura:

« Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, possono essere inquadrati nella carriera direttiva, previo concorso per titoli, i funzionari della carriera di concetto della stessa amministrazione provvisti di laurea diversa da quella in lettere, che siano in servizio di ruolo da non meno di 10 anni, che si siano occupati con continuità di studi storici, artistici e che abbiano lodevolmente svolto mansioni proprie degli ispettori della carriera direttiva ».

Ambedue gli emendamenti fanno riferimento alla situazione del momento, per cui stante la scarsità di personale — specialmente per quel che concerne alcuni settori, si sono attribuite, a personale di ruolo, ma appartenente ad altra categoria (per esempio impiegati della carriera di concetto), compiti e funzioni proprie del personale della carriera direttiva.

Si tratterebbe quindi di passare, in detta carriera direttiva, degli elementi, provvisti di laurea, che svolgono già da tempo funzioni alla stessa spettanti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma in nessuno dei due emendamenti è detto che trattasi di personale che in atto svolge funzioni direttive.

PRESIDENTE. Nel mio emendamento è detto « mansioni di ispettore ».

BALDELLI. L'onorevole Presidente ha già espresso la sostanza del mio emendamento; ha poi detto giustamente che fra i due corre unicamente una differenza, di natura formale, riguardante una precisa individuazione di co-

loro, nei cui riguardi la disposizione dovrebbe avere effetto.

Io mi permetto ricordare che nella seduta precedente approvammo un articolo, suggerito dal collega onorevole Cerreti, identico a questo da noi proposto e che si riferiva al personale dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi.

Mi sembrerebbe quindi opportuno esaminare se per un principio di equità non si debba riservare un analogo trattamento al personale delle Soprintendenze del quale ci stiamo in questo momento occupando. La cosa potrebbe anche avere una risposta negativa qualora non fossimo a conoscenza dell'esistenza, presso il settore dell'amministrazione pubblica da noi considerato, di situazioni reali del genere di quelle verificatesi nell'amministrazione centrale e nei provveditorati agli studi.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nella amministrazione centrale può esserci stata una generalità di casi tale da suggerire una norma del genere di quella approvata. Ma per quel che concerne il settore oggetto di questi emendamenti, si tratta di casi sporadici, se non addirittura isolati.

Si tratta, comunque, di elementi provvisti del titolo di laurea, che possono essere quindi ammessi a fare il concorso ordinario.

PRESIDENTE. Nell'emendamento da me presentato si chiede un concorso per titoli.

BALDELLI. Io ho chiesto un concorso per esame speciale, la stessa cosa cioè che si è attuata per gli amministrativi.

PITZALIS, *Relatore*. Per quanto mi concerne sono favorevole all'inserimento di una norma che consenta un concorso speciale riservato (c'è da vedere se deve trattarsi di un concorso per esame speciale o di un concorso per titoli) per questa ragione: non si tratta soltanto di dare la possibilità ad elementi che, pur avendo un titolo di studio, appartengono a categorie inferiori, di passare alla categoria direttiva; si tratta di dare tale possibilità anche ad elementi che sono fuori dei ruoli, ma in servizio presso l'amministrazione da 8-10 anni con funzioni di ispettore, di architetto aggiunto, ecc. Vi sono infatti nelle Soprintendenze funzionari che, inquadrati attualmente tra il personale così detto giornaliero, esercitano funzioni di architetto aggiunto e di ispettore aggiunto, e le esercitano da un certo numero di anni.

Molte volte gli stessi hanno partecipato a concorsi, risultando anche idonei, ma non vincitori per la carenza dei posti disponibili.

Si potrebbe estendere a tali elementi — cioè personale in servizio in categorie inferiori, op-

pure personale non di ruolo, ma che svolge funzioni direttive da 8-10 anni — il beneficio ammesso per l'Amministrazione centrale ed i provveditorati agli studi; cioè il concorso per esame speciale, oppure, si potrebbe pensare al concorso per titoli.

Io, comunque, sarei per usare la stessa misura che abbiamo usato per l'amministrazione centrale e i provveditorati agli studi. Bisognerebbe, tuttavia, trovare una formula non esclusivamente limitata al personale di ruolo, ma che comprende anche quello non di ruolo che presta servizio da un certo numero di anni.

PRESIDENTE. Io mi limiterei a considerare il personale già nei ruoli.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Tanto più che non esiste ormai personale non di ruolo che presta servizio da 10 anni...

Non mi pare che si possa allargare il concetto. Questa la prima obiezione.

Un'altra, concerne la misura che si vuole riservare. Si bloccherebbe, cioè, un quinto di posti, con la possibilità, magari, che il personale in grado di usufruire di questo beneficio sia inferiore al numero dei posti stessi...

A mio avviso, quindi, si dovrebbe scendere ad un decimo dei posti; si dovrebbe limitare il beneficio ai dipendenti di ruolo; si dovrebbe parlare di concorso per esame speciale, e non di concorso per titoli, visto che già si è data vita ad una norma del genere.

PITZALIS, *Relatore*. Io posso essere d'accordo con l'onorevole Ministro nel limitare il provvedimento al personale di ruolo. Vorrei però che fossero previsti tutti i casi. Per esempio, dovremmo poter consentire, ad un elemento avente la qualifica di architetto aggiunto, la partecipazione a questo concorso speciale...

PRESIDENTE. Bisogna comunque rivedere gli emendamenti secondo quanto detto dal Ministro. Lasciamo sospesa per ora la questione. Vi ritorneremo successivamente.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, in merito al quale non risultano presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 25.

(Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro).

« Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo

ruolo previsto dalla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza ».

PITZALIS, *Relatore*. Esprimo, al riguardo, parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 di cui ho testé dato lettura.

(E approvato).

Si inserisce, a questo punto, il seguente emendamento presentato dagli onorevoli Roffi, De Grada, Russo Salvatore:

ART. 25-bis.

« Nella prima applicazione della presente legge gli impiegati del ruolo dei segretari della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che rivestono qualifica superiore a quella di segretario, sono collocati, anche in soprannumero, nelle nuove qualifiche direttive previste dalle tabelle H e G annesse alla presente legge, di coefficiente pari a quello attualmente attribuito ».

ROFFI. Non insisto nel proporre tale emendamento, in quanto lo stesso è in relazione con altro già ritirato.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'esame dell'articolo 26, per il quale non esistono emendamenti. Ne do lettura:

ART. 26.

(Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva).

« Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte, di cui alla tabella H, allegata alla presente legge.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e degli operatori tecnici, di cui alla tabella I, allegata alla presente legge.

Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1961

PITZALIS, *Relatore*. Esprimo al riguardo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 ora letto.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Ne do lettura:

ART. 27.

(*Ruoli aggiunti della carriera di concetto*).

« Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione:

1°) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2°) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra;

3°) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o della licenza di istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro ».

Risulta presentato a tale articolo, da parte degli onorevoli Marangone e De Grada, il seguente emendamento:

« Al n. 2, dopo la frase: diploma di geometra, aggiungere le parole: o di perito edile ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

PITZALIS, *Relatore*. Esprimo il mio parere favorevole in merito all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Marangone e De Grada, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27, modificato come sopra.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Ne do lettura:

ART. 28.

(*Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria*).

« Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti

dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle *H* e *I*, sono conferiti mediante concorsi per esame speciale, riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata;

b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.

Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera a) il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella *L* sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.

L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso ».

Debbo richiamare in proposito il parere della I^a Commissione, di cui abbiamo discusso in occasione dell'articolo 11. Do nuovamente lettura di tale parere:

« Per quanto si riferisce al contenuto degli articoli 11 e 28, la Commissione non si oppone alla disposizione che prevede, per il conferimento dei posti ivi indicati, un concorso ri-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1961

servato al personale in possesso del titolo di studio e che abbia la qualifica ivi contemplata; subordina tuttavia, il suo parere favorevole ad una modifica del testo degli articoli tale da garantire, da una parte, che l'accesso alle suddette qualifiche sia strutturato in conformità a quanto disposto, in via generale, dallo statuto degli impiegati civili dello Stato e, d'altra parte, che sia posta come condizione per la partecipazione al concorso l'aver svolto le mansioni delle qualifiche relative ai posti da mettere a concorso.

Sempre a proposito dell'articolo 11, la Commissione esprime parere contrario all'ultimo comma, data l'evidente ed ingiustificata deroga che la disposizione in esso contenuta implica alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego ».

Da parte degli onorevoli Marangone e De Grada risulta presentato a tale articolo il seguente emendamento:

« *Al primo comma, seconda riga, sostituire le parole: due terzi, a: due quinti* ».

MARANGONE. Tale emendamento risponde al desiderio di arrivare ad includere nei ruoli quanto più personale possibile...

PITZALIS, *Relatore*. Non sono favorevole ad una proposta del genere.

ROFFI. Io vorrei proporre una misura di mezzo, essendo, forse, i due terzi considerati, una riserva eccessiva; si potrebbe arrivare al 50 per cento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma la riserva deve sempre costituire una minoranza rispetto al totale dei posti disponibili.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare che il concorso è fatto per coloro che sono fuori della carriera.

Capisco il riservare una quota, ma mi sembra eccessivo arrivare alla metà. Diverrebbe un concorso fatalmente equivoco...

Non si può derogare dal principio che i posti riservati ad una determinata categoria debbono sempre rappresentare una minoranza di fronte alla totalità.

MARANGONE. Dichiaro di non insistere nella presentazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione è tutta favorevole all'attuale testo dell'articolo 28. Poiché, per altro occorre tener conto delle obiezioni della I Commissione, pongo in votazione soltanto il principio dell'articolo, con l'intesa che farò presente a quella Commissione i motivi per cui riteniamo di insistervi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Ne do lettura:

ART. 29.

(Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti).

« I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella I allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente articolo 26, comma secondo, e del presente articolo.

L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio e dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori ».

A questo articolo viene proposto dagli onorevoli Roffi, De Grada, Sciorilli Borrelli, il seguente comma aggiuntivo:

« L'eventuale differenza tra il trattamento economico fruito e quello dovuto in applicazione dei precedenti commi è conservato a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio ».

PITZALIS, *Relatore*. Non c'è bisogno di dire questo. Esiste già una norma generale in base alla quale, nel caso previsto dall'emendamento stesso, si mantiene *ad personam* la differenza che è pensionabile e riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

ROFFI. Prendo atto di quanto detto dall'onorevole Relatore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato poi presentato, sempre all'articolo 29, da parte degli onorevoli Roffi, De Grada, Sciorilli Borrelli, il seguente emendamento:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Gli operatori del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico di cui al quadro 74-b annesso al

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1961

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici di cui alla tabella I allegata alla presente legge ».

ROFFI. Tale emendamento risponde a criteri di equità e di giustizia.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidererei fare accertamenti circa la reale entità degli elementi interessati a codesto emendamento, onde vedere quale ripercussione l'approvazione dell'emendamento stesso potrebbe avere nei confronti di altre categorie.

PRESIDENTE. Potremmo lasciare sospesa la questione passando alla votazione dell'articolo 29, così come è nel testo governativo, salvo aggiungere poi l'emendamento Roffi.

Pongo allora in votazione l'articolo 29 di cui ho dato sopra lettura, salvo eventuali aggiunte concernenti l'emendamento Roffi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 30, per il quale non esistono emendamenti. Ne do lettura:

ART. 30.

(*Concorso riservato agli operatori*).

« Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, possono essere conferiti, per non oltre la metà dei posti stessi, mediante i concorsi previsti dall'articolo 21, comma secondo, della presente legge, da espletare tra il personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito dei concorsi di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove ».

Pongo in votazione tale articolo.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Ne do lettura:

ART. 31.

(*Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri*).

« Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1°) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2°) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1° del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni ».

Al primo comma di tale articolo risulta presentato, da parte dell'onorevole Marangone, il seguente emendamento:

« *Aggiungere dopo le parole:* carriera di concetto, *le parole:* sia ordinario o di ruolo aggiunto ».

PITZALIS, *Relatore*. Io sono favorevole al ruolo ordinario, ma non a quello aggiunto.

Gli elementi compresi nei ruoli aggiunti nelle amministrazioni pubbliche, sono elementi che non hanno mai fatto un concorso. Erano prima avventizi, sono poi passati nei ruoli transitori, senza concorso, e poi, sempre senza concorso, in quelli aggiunti. Recentemente hanno ottenuto anche la terza qualifica nelle varie carriere. Il tutto, ripeto, senza mai aver sostenuto una prova.

Porre, quindi, nelle stesse condizioni coloro che appartengono al ruolo normale e gli appartenenti ai ruoli aggiunti, non mi pare né opportuno né consigliabile, in quanto violeremmo un principio di ordine generale al quale non si è mai venuti meno, fino a questo momento.

MARANGONE. Così stando le cose, non insisto nel mio emendamento.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1961

PRESIDENTE. Pongo, quindi, in votazione l'articolo 31 fino al numero 1°) incluso.

(È approvato).

Per quel che concerne il punto 2°), esiste il seguente emendamento, pure presentato dall'onorevole Marangone:

« Dopo le parole: diploma di geometra, aggiungere le parole: o di perito edile ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il numero 2°) che, con l'emendamento Marangone testé votato, rimarrebbe così formulato:

« 2°) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 31, al quale risulta presentato, da parte degli onorevoli De Grada, Roffi, Russo Salvatore, il seguente emendamento:

« Al terzo comma, dopo le parole: dei ragionieri, aggiungere le parole: e dei geometri.

« Dopo le parole: che siano, modificare come segue:

« rispettivamente in possesso:

del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato carriera di economo per almeno tre anni;

del diploma di geometra.

L'eventuale differenza fra il trattamento economico fruito e quello dovuto in applicazione dei commi precedenti è conservato a titolo di assegno personale pensionabile, riasorbibile con i successivi aumenti di stipendio ».

PITZALIS, *Relatore*. Non ho niente in contrario, nella sostanza.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. A mio avviso, il terzo comma non dovrebbe essere modificato, e l'emendamento andrebbe formulato, come comma aggiuntivo, in questi termini:

« Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 2°), un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ».

PRESIDENTE: Pongo allora in votazione il terzo comma dell'articolo 31, secondo la formulazione originaria.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roffi, quale comma aggiuntivo all'articolo 31, nella formulazione datagli dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

Sempre all'articolo 31 risulta proposto, da parte degli onorevoli Marangone, De Grada, Malagugini, il seguente ulteriore comma aggiuntivo:

« Al personale vincitore del concorso per titoli di cui al comma precedente, proveniente dai ruoli del personale esecutivo, il periodo di anzianità di servizio maturato nei ruoli di provenienza è conteggiato per metà ai fini della partecipazione ai concorsi per la promozione alla qualifica di primo ragioniere, primo segretario, primo disegnatore, primo geometra e primo restauratore ».

PITZALIS, *Relatore*. Al personale di cui si occupa detto emendamento noi diamo già un beneficio, quello cioè del passaggio, attraverso un esame particolare, ad un'altra categoria. Ora, con l'emendamento stesso si vorrebbe che il periodo di anzianità maturato nel ruolo precedente e nella funzione precedente, sia conteggiato, agli effetti della progressione di carriera nella categoria superiore; tutto ciò in contrasto, ovviamente, con le attuali disposizioni in base alle quali il passaggio a qualifica superiore si effettua dopo permanenza nella qualifica raggiunta dopo un certo numero di anni.

Occorre, mi pare, essere prudenti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Coloro che fanno concorsi regolari, si vedrebbero limitate le possibilità di carriera dalla riserva che per questo personale occorrerebbe fare, per tutte le promozioni successive...

MARANGONE. Esistono, per quanto concerne il personale considerato nel mio emendamento, delle situazioni di disagio notevole. Comunque, non insisto nella presentazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Facciamo, a questo momento, un passo indietro, tornando ad occuparci dell'emendamento presentato come comma aggiuntivo all'articolo 29, dagli onorevoli Roffi, De Grada, Sciorilli Borrelli. Lasciamo sospesa la questione, in quanto l'onorevole Ministro desiderava effettuare degli accerta-

menti e prendere informazioni, informazioni che sono ora pervenute.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le informazioni che ho ricevuto sono le seguenti. Non è possibile — secondo il Ministero — accettare il passaggio dal ruolo dei subalterni a quello degli operatori tecnici senza concorso. Quanto meno, quindi, occorrerebbe fare un concorso speciale.

ROFFI. Sono d'accordo per il concorso speciale.

PITZALIS, *Relatore*. A mio parere, tale emendamento però dovrebbe essere collocato come comma aggiuntivo all'articolo 30. Mi domando, poi quale sarebbe il numero dei posti riservati.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Potrebbe essere detto, dal momento che si è parlato di articolo 30, che dopo l'applicazione del primo comma di detto articolo, 1/5, o 1/4 dei posti resta riservato agli appartenenti alla carriera che stiamo considerando.

L'emendamento quindi, dovrebbe essere così formulato:

« Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli operatori tecnici di cui alla tabella I annessa alla presente legge, è riservato, mediante concorso speciale, al personale che presta servizio in qualità di operatore del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 7-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

ROFFI. Non si potrebbe dire due quinti, al posto di un quinto ?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È impossibile. Per l'attuazione del primo comma dell'articolo 30, già mettiamo a disposizione il 50 per cento dei posti. Se del residuo 50 per cento, due quinti dovessero essere riservati per il personale di cui all'emendamento, per il concorso esterno non rimarrebbe più niente !

ROFFI. Stando così le cose, mi dichiaro d'accordo per un quinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel principio, l'emendamento, nella formulazione datagli dall'onorevole Ministro, che costituirà, se approvato, comma aggiuntivo dell'articolo 30, da noi già votato. Su detto emendamento sentiremo, poi, il parere della I Commissione affari costituzionali.

(È approvato).

L'articolo 30 rimane pertanto così formulato:

ART. 30.

(Concorso riservato agli operatori).

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, possono essere conferiti, per non oltre la metà dei posti stessi, mediante i concorsi previsti dall'articolo 21, comma secondo, della presente legge, da espletare tra il personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli operatori tecnici di cui alla tabella I annessa alla presente legge, è riservato, mediante concorso speciale, al personale che presta servizio in qualità di operatore del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 7-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito dei concorsi di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestare servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

Lo pongo in votazione nel suo complesso, sempre con l'intesa che su di esso sentiremo la I Commissione.

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 31, per il quale è proposto un altro comma aggiuntivo dagli onorevoli Roffi, Sciorilli Borrelli e De Grada:

« Al concorso per titoli di cui al comma secondo, relativamente al ruolo dei ragionieri sono altresì ammessi gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno dieci anni, anche se prov-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1961

visti della sola licenza di scuola media di primo grado ».

ROFFI. Si tratta di personale che da 10 anni espleta le mansioni di economo considerate in modo lodevole.

PITZALIS, *Relatore*. Si potrebbe, per questo personale, usare il trattamento previsto all'articolo 4 per il personale dell'amministrazione centrale.

Dovrebbe essere proprio un esame speciale e non un concorso per titoli, perché così abbiamo disposto nel caso di passaggio al gruppo B di coloro che hanno il titolo di studio e che di tale categoria espletano le funzioni.

ROFFI. Trovo giuste le osservazioni del relatore e sono disposto a modificare l'emendamento.

PITZALIS, *Relatore*. Bisognerebbe comunque stabilire la percentuale da riservare a detto personale, e mi sembra opportuno limitarci ad un quinto.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento, per quanto concerne il requisito del servizio, richiede un numero di anni pari a dieci. Io penso che scendendo a cinque anni, si può venire incontro a tutti coloro che possono vantare un'anzianità media, mentre mantenendo i dieci anni, noi finiremmo per danneggiare non solo costoro, ma addirittura anche coloro che contano nove anni di servizio.

PITZALIS, *Relatore*. Confermando i dieci anni, noi diamo la possibilità di effettuare una maggiore selezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma aggiuntivo, nella definitiva formulazione:

« Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri, è conferito mediante concorso speciale agli impiegati appartenenti al ruolo delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno dieci anni anche se provvisti della sola licenza di scuola media di primo grado ».

(È approvato).

L'articolo 31, rimane pertanto così formulato:

ART. 31.

(Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri).

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati apparte-

nenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 2) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano espletato da almeno tre anni mansioni di geometra.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri, è conferito mediante concorso speciale agli impiegati appartenenti al ruolo delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno dieci anni anche se provvisti della sola licenza di scuola media di primo grado ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

ART. 32.

(Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496).

Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pub-

blica istruzione, ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle *G, H, I, L* allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

All'articolo non sono stati presentati emendamenti. Debbo richiamare tuttavia la vostra attenzione sul fatto che la I Commissione ritiene necessario che venga previsto un riassorbimento dei posti, alla stregua di quanto è detto nell'articolo 1 della legge.

Faccio presente che noi sull'articolo 1, decidemmo di lasciare i posti in soprannumero, mentre la I Commissione insiste nel suo diverso parere, che è appunto quello di riassorbire anche i posti in soprannumero.

PITZALIS, *Relatore*. Sono d'accordo sul principio del riassorbimento, ma faccio presente che il riassorbimento dovrebbe avvenire solo nel momento in cui si stabiliscono aumenti di organico.

PRESIDENTE. Ma la I Commissione all'articolo 1, suggerisce appunto di aumentare il numero dei posti in organico, purché si proceda al riassorbimento.

PITZALIS, *Relatore*. Noi non possiamo stabilire aumenti di organico senza tornare alla Commissione Bilancio. In origine, infatti, si erano mantenuti i posti in soprannumero perché l'aumento degli organici non era stato studiato tenendo conto dei medesimi. Se oggi si vuole riassorbirli, si deve procedere a un aumento dell'organico di tanti posti, quanti sono quelli che oggi vanno sotto il nome di soprannumero. Se noi, d'altra parte, torniamo alla Commissione Bilancio (perché solo così possiamo proporre un aumento di organico), non credo che ci sarà facile far valere una nostra richiesta di aumento degli organici: otterremmo solo l'assorbimento dei soprannumero, senza un aumento di organico. Io sono del parere di lasciare la situazione così come è allo stato attuale.

Capisco che il problema sorge proprio in riferimento alla legge 19 ottobre 1959, n. 928, ma debbo ricordare che, quando essa fu discussa, onorevoli colleghi, io sostenni, d'accordo col Governo, che i soprannumero fossero considerati tali fino al collocamento a riposo.

Questo principio fu stabilito in quella sede, per dare un incentivo al personale a partecipare ai concorsi. Se noi oggi vogliamo riassorbire i soprannumero, dobbiamo creare nuovi posti in organico.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ella parla di aumento, onorevole Pitzalis, mentre il parere della I Commissione, nella sua sostanza, parla di diminuzione.

PRESIDENTE. Vedo che manca soprattutto l'accordo fra i membri della nostra Commissione su questo argomento. Ad ogni modo voglio fare osservare che vi è anche un problema di competenza. Noi non possiamo assumere competenze che non sono nostre, come quella dell'aumento del personale dell'Amministrazione. Noi abbiamo competenza in merito alle strutture del Ministero della pubblica istruzione e su questa base possiamo decidere. Ma sui problemi di carattere specifico, generale, inerenti l'amministrazione, noi non abbiamo competenza alcuna.

Noi possiamo insistere, naturalmente, nella nostra opinione, che è quella di mantenere i ruoli in soprannumero. Dobbiamo però considerare che il problema del riassorbimento rientra in una norma di carattere generale che l'Amministrazione vuole attuare. Noi possiamo chiedere, alla Commissione competente, di aumentare, se è necessario, il numero dei posti.

Per concludere, mi sembra che la Commissione, per quanto concerne il problema dei soprannumero, intende mantenere inalterato l'articolo, insistendo in proposito presso la I Commissione. Questa nel suo parere ci fa rilevare peraltro che non sarebbe pertinente il riferimento alla tabella *L*. Cosa pensa il relatore di questo particolare?

PITZALIS, *Relatore*. Credo che il personale ausiliario proveniente dal Ministero dell'Africa italiana sia stato già tutto sistemato e pertanto sarebbe una norma vuota di contenuto, quella che volesse ora trasferirlo nel corrispondente ruolo di cui alla lettera *L*, cioè nel ruolo cosiddetto del personale ausiliario. Questa mi sembra essere la spiegazione del parere dato dalla I Commissione su questo punto.

PRESIDENTE. Occorre quindi cancellare il riferimento alla lettera *L*. Per il resto la Commissione si trova d'accordo nel mantenere inalterato il testo. Pongo allora in votazione la proposta di insistere presso la I Commissione per il mantenimento dell'articolo con la sola soppressione del riferimento alla lettera *L*.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1961

Faremo presente alla I Commissione quanto sopra.

A questo punto risulta proposto il seguente articolo aggiuntivo, da parte degli onorevoli Marangone, De Grada, Malagugini:

ART. 32-bis.

(Riduzione dei periodi di anzianità).

I periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento alle qualifiche superiori a direttore, a primo ragioniere, a primo segretario, a primo disegnatore, a primo geometra, a primo restauratore, a primo assistente, a primo operatore tecnico ed a primo archivista, sono ridotti di un anno e sei mesi limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La riduzione di anzianità, di cui al precedente comma, non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

MARANGONE. Noi chiediamo che sia ridotto, per il personale interessato, il periodo di anzianità, al fine di una più rapida sistemazione dello stesso nei relativi ruoli.

PITZALIS, *Relatore*. A mio avviso, detto emendamento dovrebbe essere spostato all'articolo 41, articolo che, concernendo le disposizioni transitorie, mi sembra essere la sede più adatta per la trattazione di riduzioni del periodo di anzianità.

MARANGONE. Accetto la proposta del Relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Marangone e testé letto, si intende rinviato all'articolo 41.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 33. Ne do lettura:

ART. 33.

(Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato).

« Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 16, può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti ».

Pongo in votazione tale articolo per il quale non ci sono proposte di emendamenti.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 34, che, non essendoci emendamenti, pongo in votazione:

ART. 34.

(Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto).

« Con le modalità di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L.

Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti, degli operatori tecnici e dei custodi e guardie notturne ».

(È approvato).

Vista l'ora tarda, può rimanere stabilito ce il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sulla competenza della Commissione.

MALAGUGINI. Desidererei, onorevole Presidente, prima del termine della seduta stessa, richiamare la sua attenzione su un provvedimento, concernente il personale non insegnante delle Università, provvedimento che è stato assegnato, in sede primaria, alla I Commissione, mentre sembra che esso provenga dall'esame della VI Commissione del Senato, la Commissione Istruzione.

Pregherei, perciò, il Presidente della nostra Commissione perché si faccia parte diligente presso il Presidente della Camera, sì che il provvedimento stesso sia assegnato a noi in sede primaria.

Si tratta di personale al quale è legato tutto il funzionamento delle Università. Mi sembra quindi che si possa fondatamente sostenere che è un provvedimento di natura prevalentemente scolastica.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1961

Dato, poi, che abbiamo il precedente del Senato, non credo dovrebbero sorgere difficoltà in questo senso.

PITZALIS. Mi associo alla richiesta formulata dall'onorevole Malagugini.

PRESIDENTE. Condivido ciò che è stato fatto osservare in merito al provvedimento per il personale non insegnante delle Università.

Faccio osservare che, già per il disegno di legge che stiamo esaminando, si è dovuto a lungo insistere onde ottenere che esso fosse assegnato a questa Commissione. Non nascondo che questo dei rapporti tra I e VIII Commissione, è fra i più delicati e su di esso mi sono premurato di richiamare l'attenzione del Presidente della Camera.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Malagugini di richiedere la competenza primaria della nostra Commissione in merito al disegno di legge n. 3221.

(È approvata).

Informero' immediatamente la Presidenza della Camera del voto espresso dalla Commissione.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI